Legge regionale 12 ottobre 2026, n. 35

Valorizzazione della certificazione delle competenze per le attività del soccorritore e dell'autista soccorritore. Modifiche e integrazioni della l.r. 23/2025.

(BURC n. 211 del 12 ottobre 2026)

Art. 1

(Integrazione della l.r. 23/2025)

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 30 maggio 2025, n. 23 (Promozione e valorizzazione dei percorsi formativi per le attività del soccorritore, dell'autista soccorritore e del tecnico della centrale operativa della rete di emergenza urgenza pre-ospedaliera) è aggiunto il seguente:

"Art. 5-bis

(*Valorizzazione della certificazione delle competenze*)

1. Al fine di garantire elevati standard qualitativi e di sicurezza nell'ambito del sistema di emergenza e urgenza pre-ospedaliera, la Regione Calabria riconosce, valorizza e promuove l'attestazione di certificazione delle competenze per le attività del soccorritore e dell'autista soccorritore rilasciata da Ente terzo che opera in accordo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC17024.
2. Ai fini della presente legge, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), il possesso di un'attestazione di certificazione delle competenze rilasciata in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia è considerato equivalente rispetto al possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 4.
3. Ai fini del riconoscimento di cui al presente articolo, le competenze oggetto di certificazione, comprese quelle acquisite attraverso pregresse esperienze professionali o di volontariato nel settore, sono coerenti con i contenuti formativi previsti dagli articoli 4 e 5.
4. Ai fini di cui al comma 2, la Regione Calabria riconosce le certificazioni delle competenze rilasciate in conformità al sistema nazionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, disciplinato, in particolare, da:
 a) decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze), anche con riferimento al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;
 b) decreto ministeriale 30 giugno 2015 (Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13);
 c) Quadro nazionale delle qualificazioni (QNQ), istituito con decreto ministeriale 8 gennaio 2018 (Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze).
5. Ferma restando la prosecuzione delle attività da parte degli operatori già in servizio, con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 7, previa acquisizione del parere tecnico di Azienda Zero, in coerenza con le disposizioni ivi previste e nel rispetto della normativa vigente in materia, sono altresì definiti:
 a) i criteri e le modalità per il riconoscimento della certificazione ai fini dell'equipollenza di cui al comma 2;

b) le qualificazioni e i profili professionali di riferimento, anche sulla base dei repertori nazionali;

c) i criteri per il riconoscimento della certificazione della competenza conseguita dagli operatori in altre Regioni.

Art. 2

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.